

Allegato 1 (estratto)

POLICY DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO (B&C) NELLE SCUOLE IN BASE ALLE INDICAZIONI DELLA LEGGE 29 MAGGIO 2017, N.71 E DELLE “LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO - AGGIORNAMENTO 2021”

DEFINIZIONE¹

Si definisce bullismo un comportamento aggressivo intenzionale, basato su un disequilibrio di potere tra bulli e vittime, che spesso avviene alla presenza di altri compagni, caratterizzato da una persistente durata temporale. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata, l'intenzione di nuocere e l'isolamento della vittima.

A questo fenomeno, visti i cambiamenti sociali e l'utilizzo pervasivo delle nuove tecnologie, è andato aggiungendosi quello del cyberbullismo, definito, secondo le indicazioni della Legge 71/2017, come: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”* (**Art. 1, comma 2**).

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Esclusione: estromissione intenzionale da attività online comuni a un gruppo;
- Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di contenuti offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet;
- Outing estorto: registrazione di confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato in un clima di fiducia, successivamente divulgate;
- Impersonificazione: utilizzo non autorizzato dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dallo stesso messaggi ingiuriosi per screditare la vittima;
- Sexting: invio di messaggi telematici con qualunque dispositivo, con contenuti e/o immagini a sfondo sessuale.

Un episodio di bullismo o cyberbullismo (di seguito B&C) può essere classificato secondo tre livelli di intensità:

¹ si rimanda alla scheda in cui vengono definiti i termini scherzo, bullismo, reato.

EPISODI AD ALTA INTENSITÀ: Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica tra i quali, ad esempio, sexting, cyberstalking, furto di identità. Tali episodi prevedono l'intervento delle forze dell'ordine e/o denuncia/querela cui può seguire **l'ammonimento del Questore** al minorenne autore dell'episodio di B&C (art. 7, commi 1 e 2). Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minore e almeno un genitore (o una persona esercente la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

EPISODI A MEDIA INTENSITÀ: Azioni ripetute che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o psicologica. Prevedono l'attivazione delle forze dell'ordine per gli episodi di Cyberbullismo, come sopra descritto. In caso di episodio di B&C a media intensità, alle azioni generali devono seguire le misure di sostegno alla vittima e al bullo (art. 4, commi 4 e 6), la presa in carico da parte dei servizi territoriali (art. 4, commi 4 e 6), colloqui e interventi individuali per vittima e minorenne autore dell'episodio di B&C.

EPISODI A BASSA INTENSITÀ: Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, “scherzi” spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni, uso improprio dei dispositivi durante le ore di lezione. Non prevedono necessariamente l'attivazione delle forze dell'ordine. a bassa intensità è consigliabile mettere in atto interventi scolastici che possono essere rivolti sia ai soggetti direttamente coinvolti nell'episodio di B&C, siano essi vittima, bulli o spettatori sia alla classe degli alunni coinvolti nell'episodio di B&C e all'intero istituto.

IL BULLISMO TRA SCHERZO E REATO

PREVENZIONE UNIVERSALE

Azioni messe in atto durante l'intero ciclo scolastico, rivolte a tutta la comunità scolastica, con l'obiettivo di diffondere salute e benessere e di prevenire il verificarsi di episodi di B&C.

PREVENZIONE SELETTIVA

Interventi rivolti a gruppi di studenti o a singoli a rischio e mirata ad aumentarne i fattori di protezione o competenza.

PREVENZIONE INDICATA

Sequenza di azioni e interventi messi in atto per la gestione dell'urgenza, rivolte ai singoli studenti, in presenza di un episodio di B&C

BASSA INTENSITÀ

MEDIA INTENSITÀ

ALTA INTENSITÀ

SCHERZO E GIOCO

Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat, molestie, "scherzi" spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni

BULLISMO & CYBERBULLISMO

Azioni ripetute, intenzionali e orientate a creare danni fisici e/o psicologici, basate su un disequilibrio di potere tra bullo e vittima

Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica tra cui: sexting, cyberstalking, furto di identità

REATO PENALE E COMPORTAMENTI ANTISOCIALI

EDUCARE all'umorismo e all'autoironia. Favorire la capacità di ridere di sé e degli altri senza offenderli o ferirne i sentimenti.

INTERVENIRE, sia a livello individuale che di gruppo, per favorire la risoluzione dei conflitti e prevenire il peggioramento del

GESTIRE l'urgenza provocata dall'episodio e prendere in carico vittime e bulli attraverso misure di sostegno specifiche. È possibile l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi territoriali.

DENUNCIARE, AMMONIRE, QUERELARE a seconda della gravità dell'episodio. È previsto l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi territoriali.

DEFINIRE misure di sostegno e riabilitazione dei ragazzi coinvolti.

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E L'ATTIVAZIONE DELLO SPETTATORE
"Bystander Effect" Latané & Darley, 1970

Spettatore: chiunque assiste inerme a situazioni critiche e non vi interviene, spesso per mancanza di strumenti operativi. Affinché si manifesti l'attivazione della persona che assiste a un episodio di sopruso è necessario che la stessa: 1. si accorga della situazione; 2. la interpreti come un'emergenza; 3. si assuma la responsabilità dell'intervento; 4. conosca le strategie per intervenire; 5. implementi la decisione. Sono necessari programmi e interventi che favoriscano lo sviluppo delle capacità di riconoscimento della situazione critica e dell'intervento efficace e sicuro nella stessa.